

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Provvedimenti per il personale non insegnante dell'Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1858):

PRESIDENTE Pag. 1278

Discussione ed approvazione con modificazioni: (1)

« Proroga delle cariche di rettore e preside nelle Università e direttore degli Istituti di istruzione universitaria » (1887):

PRESIDENTE 1274, 1275, 1277
CARRARO, relatore alla Commissione . 1274, 1275
1276 e passim

(1) In seguito alla discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria ».

CINCIARI RODANO Maria Lisa Pag. 1277
CODIGNOLA 1276, 1277
PIOVANO 1275, 1276, 1277
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1275, 1276

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Iannelli, La Rosa, Limoni, Ossicini, Piovano, Romano, Russo, Spigaroli e Zaccari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:****« Proroga delle cariche di rettore e preside nelle Università e direttore degli Istituti di istruzione universitaria » (1887)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle cariche di rettore e preside nelle Università e direttore degli Istituti di istruzione universitaria ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

I rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria e i presidi delle facoltà universitarie in funzione sono mantenuti nel loro ufficio anche oltre il termine di un triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino all'entrata in vigore delle norme sulla costituzione degli organi accademici che saranno emanate nell'ambito della riforma universitaria.

Prego il senatore Carraro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R R A R O , relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame, presentato dal Governo, prevede la proroga nelle loro funzioni dei rettori delle Università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria e dei presidi di facoltà universitarie fino alla entrata in vigore delle norme, in corso di approvazione, della riforma universitaria.

La ragione che lo stesso Governo pone a base della proroga sta nella inopportunità di cambiare, in questo momento di transizione, i titolari di tali incarichi perchè, dovendo i cambiamenti avvenire ancora secondo le disposizioni vigenti, potrebbero sorgere contestazioni da parte di quelle componenti universitarie che, secondo il progetto di riforma, dovranno partecipare alle nomine dei rettori e dei direttori.

È quindi per mantenere uno stato di tranquillità nell'ambiente universitario che il Governo ha ritenuto di presentare il provvedimento attualmente al nostro esame. D'altro canto, in vista delle difficoltà oggettive che il rinnovamento delle cariche finisce per determinare, penso sia opportuno che nel momento del trapasso tra il vecchio e il nuovo sistema ci siano a capo degli istituti universitari delle persone già padrone dell'ordinamento attuale e, quindi, in grado di meglio realizzare le condizioni per l'attuazione delle nuove norme. Mi spiego: il rettore che venisse nominato adesso impiegherebbe almeno un anno per impadronirsi del sistema vigente, la qual cosa renderebbe evidentemente più difficile renderlo in grado di attuare le nuove norme. Ritengo che il provvedimento sia quindi più che opportuno.

Peraltro vorrei proporre al testo governativo alcuni emendamenti, sia pure di carattere formale, riassunti nel seguente nuovo testo: « I rettori delle Università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria nonché i presidi delle facoltà universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalle norme che saranno emanate nell'ambito della riforma universitaria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1972 ».

Ho posto questa data perchè noi ci auguriamo che la riforma universitaria abbia buon fine, ma non possiamo in un testo legislativo prorogare all'infinito delle cariche.

P R E S I D E N T E . Non è troppo restrittiva la data del 31 dicembre 1972?

C A R R A R O , relatore alla Commissione. Se si vuole possiamo mettere un termine più ampio. Comunque non mi pare serio, come legislatori, dare per approvato ciò che non lo è ancora. Ecco perchè ho proposto di prorogare le cariche fino alla entrata in vigore delle nuove norme.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore perchè andare oltre può offrirsi all'interpretazione di una volontà di resa.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. La ringrazio. Vorrei sottolineare due aspetti del nuovo articolo da me proposto. Perchè la proroga non è prevista, così come dal disegno di legge governativo, fino all'entrata in vigore delle norme sulla costituzione degli organi accademici che saranno emanati nell'ambito della riforma universitaria? Perchè nel disegno di legge riguardante la riforma universitaria abbiamo stabilito che gli organi accademici attuali rimangano in funzione fino alla costituzione dei nuovi. Vi sarebbe quindi una contraddizione. Comunque sappiamo bene che il rettore dovrà essere eletto dal consiglio di ateneo; che il consiglio di ateneo per costituirsi avrà bisogno a sua volta della costituzione dei dipartimenti. Conseguentemente il nuovo rettore non potrà essere nominato immediatamente dopo l'entrata in vigore della riforma universitaria: ci vorrà un certo lasso di tempo. La qual cosa spiega anche perchè la data del 31 dicembre 1972 non sia un indice di sfiducia verso l'attuazione della riforma universitaria bensì un adeguamento ai tempi occorrenti per l'attuazione di una riforma approvata nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . E se dovesse risultare un termine troppo breve?

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Possiamo anche cambiare la data, se Governo e Commissione lo ritengono opportuno.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che ci ritrovassimo daccapo di fronte alla necessità di ricorrere a provvedimenti contingenti come questo. I mesi, gli anni corrono. Lei stesso, senatore Carraro, ha riconosciuto che l'attuazione del nuovo ordinamento universitario sarà complessa.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei un chiari-

mento: ammesso che la riforma universitaria sia varata entro il 31 dicembre di questo anno, quanto tempo occorrerà per la costituzione dei nuovi organi?

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Noi prevediamo che occorra almeno un anno.

Ciò premesso, vorrei proporre un altro emendamento, sotto forma di un articolo aggiuntivo, che ritengo piuttosto ovvio, così redatto: « La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». Siamo già a metà ottobre; il provvedimento dovrà andare alla Camera dei deputati; se a questo tempo dovessimo aggiungere i quindici giorni di *vacatio legis* andremmo troppo oltre.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

P I O V A N O . Sono completamente d'accordo con le considerazioni che hanno spinto il collega Carraro a proporre i suoi emendamenti. Devo peraltro sottoporre alla Commissione alcune considerazioni. È profondamente vero che in questo momento esiste un notevole malumore sul modo come gli organi accademici sono costituiti, e che effettivamente non conviene dare appigli a manifestazioni ulteriori di questo malumore. Su questo spirito concordo perfettamente. Però proprio per questo mi domando se il termine non debba essere oggetto di una ulteriore riflessione.

Ci sono forze che, quando si vedono proporre il 31 dicembre 1972, pensano senza altro a una volontà dilatoria. Che ci pensino a ragione o a torto non è questione che interessa, però ci pensano. E questo mi fa ritenere che, forse, sarebbe giusto anticipare il termine, rapportandolo con l'inizio dell'anno accademico. Cioè, io direi o il 1° ottobre 1972 oppure l'inizio dell'anno accademico 1972-73. Dico questo sebbene mi renda conto che potrà anche determinarsi una situazione di imbarazzo verso la metà del 1972, quando si comincerà a profilare qualche ritardo nell'entrata in vigore dei dipartimenti e nella conseguente formazione

degli organi di governo. Peraltro, correrei il rischio di dover ricorrere eventualmente a una proroga di questo provvedimento, perchè nel momento che stiamo attraversando credo sia meglio fissare un termine breve. Se vedremo che sarà assolutamente indispensabile, questo termine potrà anche essere ulteriormente prorogato, in tempo successivo, ma in questo momento ritengo sia pericoloso non dimostrare una perentoria volontà di fare presto.

Quindi, mentre sono d'accordo sulla opportunità di sostituire la dizione « fino alla entrata in vigore delle norme sulla costituzione degli organi accademici » perchè potrebbe anche significare un rinvio all'infinito, direi di far riferimento all'inizio dell'anno accademico 1972-73, fermo restando — almeno da parte del nostro Gruppo — che se accadrà qualcosa di estremamente urgente, non saranno frapposti ostacoli ad una ulteriore proroga di tale termine.

CARRARO, *relatore alla Commissione*. Non ho obiezioni da muovere. Mi pare che la dizione: « fino all'inizio dell'anno accademico 1972-73 » sia la migliore.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho controllato il testo del disegno di legge sulla riforma universitaria: vi si stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma deve essere costituito il consiglio di ateneo. A questo punto, anche per le considerazioni di ordine psicologico addotte dal senatore Piovano, o ci riferiamo alla data di inizio del nuovo anno accademico o non mettiamo alcuna data, a parte il secondo emendamento proposto dal relatore, proprio per non dare la sensazione che non ci sia la volontà di approvare la riforma universitaria.

CODIGNOLA. Ritengo che sia più giusta la formulazione senza termini.

PIOVANO. Nel caso però in cui, per un motivo qualsiasi, la riforma universitaria non venga varata, si corre il pericolo di una proroga all'infinito. Ecco perchè è meglio

stabilire un termine oltre il quale, comunque, non sia possibile andare.

CODIGNOLA. Non ritengo possa esserci alcun pericolo.

CARRARO, *relatore alla Commissione*. La riforma universitaria stabilisce che i rettori devono essere nominati entro tre mesi. Il problema è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non è ancora legge, ma noi non possiamo, per correttezza legislativa, basarci su quanto stabilisce la futura riforma universitaria. Dobbiamo decidere sul presente disegno di legge che verrà approvato senz'altro prima della riforma generale.

CODIGNOLA. Stabiliamo, allora, non oltre il 31 dicembre 1971.

CARRARO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Piovano, giustamente, ha rilevato che sarebbe più opportuno aggiungere che comunque non si dovrà andare oltre l'anno accademico 1972-73.

CODIGNOLA. Tale formula, però, con la parola « comunque » consente di mantenere gli attuali organi accademici per tutto il primo anno dell'entrata in vigore della riforma. Sulla prima parte sono d'accordo, « non oltre l'inizio... » ma non sul « comunque ». Si potrebbe invece mettere il termine del 31 marzo 1972.

CARRARO, *relatore alla Commissione*. Due sono le ragioni per le quali la formulazione proposta dal collega Piovano è da preferirsi. In primo luogo dobbiamo tener presente che, di regola, le cariche accademiche durano un triennio. Se un rettore, per morte o dimissioni, viene a mancare, è logico che si provveda immediatamente alla elezione di uno nuovo. Dopo, però, il triennio riprende. Nel caso in cui la legge non entri in vigore, si assisterebbe alla rielezione degli organi scaduti nel corso dell'anno accademico, il che non è certo auspicabile.

7^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1971)

La seconda ragione è rappresentata dal fatto che nel provvedimento in esame non si parla soltanto dei rettori, ma anche dei presidi. Ora, mentre per i primi è previsto che la nomina avvenga entro tre mesi con il consiglio di ateneo provvisorio, per i secondi è previsto che rimangano in carica fino alla costituzione dei consigli di dipartimento: in questo caso, ovviamente, tre mesi non sono sufficienti.

CODIGNOLA. Non mettiamo alcun termine, allora. Diciamo semplicemente: fino alla nuova costituzione degli organi accademici.

Ciò che mi preme mettere in evidenza, comunque, è il problema dei consigli di amministrazione. La proroga dovrebbe riguardare anche loro perchè, a differenza dei consigli di facoltà, decadono.

PIOVANO. Con la parola « comunque », intendevo apportare una ulteriore cautela. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, si potrebbe concludere il periodo alle parole: « che saranno emanate nell'ambito della riforma universitaria »; quindi, si potrebbe aggiungere una nuova proposizione: « In nessun caso, comunque, detti organi potranno funzionare oltre l'inizio dell'anno accademico ».

CODIGNOLA. A mio avviso sarebbe meglio dire: « Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria ».

CARRARO, *relatore alla Commissione*. Ma la riforma universitaria non c'è ancora e non sappiamo quando potrà entrare in vigore.

CODIGNOLA. Ribadisco di essere contrario all'aggiunta: « e comunque in nessun caso oltre l'inizio dell'anno accademico 1972-73 ».

Per me va bene il testo del Governo, senza, cioè, questa parte finale.

CINCIARI RODANO. Altrimenti dovremmo precisare che, comunque, le cariche vengono rinnovate con il nuovo anno accademico.

CODIGNOLA. Il « comunque » è equivoco: meglio lasciare il testo proposto dal Governo.

PIOVANO. Stiamo offrendo una ruota di scorta per il caso che una di quelle usate si buchi.

CODIGNOLA. Non sono d'accordo su questo.

PIOVANO. Ci sarà pure un modo nella lingua italiana per dire che vogliamo una cautela supplementare.

CARRARO, *relatore alla Commissione*. E se dicessimo: « sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-72 anche oltre il triennio, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria »?

CODIGNOLA. Tale redazione può essere accettata.

Dovrebbe essere considerata poi la questione dei comitati tecnici, perchè anche quelli scadono.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che il senatore Carraro propone di sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« I rettori delle Università, i direttori degli Istituti universitari e i presidi delle Facoltà universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria ».

Se nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

7^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1971)

Il relatore ha proposto di inserire, dopo l'articolo testè approvato, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Propongo infine che il titolo del provvedimento venga così modificato:

« Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione

universitaria, di preside di facoltà universitaria ».

(Così resta stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1858)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ». Poichè non sono ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,20.